

*Roma, 12 dicembre 2022*

**Schema di modifiche del regolamento per l’applicazione della TARI,**

**in recepimento della delibera ARERA 15/2022, di regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani**

***Sommario degli articoli/argomenti oggetto di modifica***

[Premessa 1](#_Toc121591181)

[*La “richiesta di attivazione del servizio”* 3](#_Toc121591182)

[*Reclami e richieste di rettifica degli importi addebitati* 5](#_Toc121591183)

[*Modalità di versamento e sollecito di pagamento* 5](#_Toc121591184)

[*Rateizzazione degli avvisi bonari TARI* 6](#_Toc121591185)

[*Carta della qualità del servizio* 6](#_Toc121591186)

[Articolo X1 – Dichiarazione 8](#_Toc121591187)

[Articolo X2 –Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati 11](#_Toc121591188)

[Articolo X3 – Modalità di versamento e sollecito di pagamento 13](#_Toc121591189)

[Articolo X4 – Rateizzazione degli avvisi bonari TARI 16](#_Toc121591190)

[Articolo X5 – Rimborsi e compensazione 18](#_Toc121591191)

[Articolo X6 – Norme di rinvio e clausola di salvaguardia 19](#_Toc121591192)

[Articolo X6 – Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis e dell’art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006 20](#_Toc121591193)

[Articolo X7 –Obblighi di comunicazione per l’utenza non domestica 20](#_Toc121591194)

## Premessa

Con la delibera 18 gennaio 2022 n.15/2022/R/rif ARERA ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza – che tipicamente sono identificati nei Comuni che gestiscono direttamente il tributo TARI – a decorrere dal 1° gennaio 2023 (art. 1, comma 2, delibera 15/2022).

L’art. 2 del TQRIF precisa che sono tenuti al rispetto delle prescrizioni regolatorie tutti i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono. Nel testo della delibera, inoltre, ARERA richiama l’art. 2, comma 37 della legge 481/1995, il quale dispone che le determinazioni dell’Autorità in materia di definizione dei livelli di qualità “*costituiscono modifica o integrazione del regolamento di servizio*”.

Per quanto concerne i regimi di prelievo applicabili dai Comuni (tributo TARI, nella sua duplice veste di presuntivo o puntuale, e tariffa corrispettiva), mentre non pare esserci alcun dubbio sulla doverosità del recepimento integrale della delibera 15/2022 e dell’allegato TQRIF per i gestori del servizio rifiuti in caso di adozione della tariffa corrispettiva, posto che si tratta di entrata di natura patrimoniale, diverso è il discorso nel caso di applicazione della TARI, con riferimento alla gestione della tariffa da parte dei Comuni ed al rapporto con gli utenti, posto che questi ultimi sono prima di tutto dei “contribuenti”.

Tale conclusione muove dalla comparazione dei due regimi e della normativa che regola ciascuno di essi. In particolare, l’ambito della Tari tributo è regolato da un complesso quadro normativo speciale di matrice tributaria al quale i Comuni devono attenersi pedissequamente, fermo restando lo spazio di autonomia regolamentare garantito dalla legge stessa in alcuni ambiti. Nel caso della tariffa corrispettiva, il *corpus* normativo di riferimento è costituito da un solo comma della legge n.147/2013 (art. 1 co.668) e da un decreto ministeriale attuativo (DM 20 aprile 2017), che è stato integrato dalle disposizioni contenute nei regolamenti comunali con i quali viene indirizzata l’attività e l’organizzazione del gestore dei rifiuti, soggetto che per legge è tenuto ad applicare e riscuotere la predetta tariffa corrispettiva[[1]](#footnote-2).

Pertanto, si ritiene che nel caso di adozione della tariffa corrispettiva, l’impianto delle prescrizioni dell’Autorità sia immediatamente applicabile alle gestioni interessate, e sovrapponibile alla regolamentazione comunale in quanto provvedimento di rango “superiore”, non essendo essa sottoposta, in virtù del carattere patrimoniale della tariffa (cfr. Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 29 aprile 2021, n. 11290) al rispetto della normativa di rango primario tributaria, che al contrario governa le gestioni in TARI tributo, sia nella forma presuntiva che puntuale.

Quindi, nel caso della TARI, avente natura tributaria, occorre dare rilievo ai principi costituzionali della riserva di legge, che vige in materia tributaria (art. 23 Cost.), dell’autonomia dei comuni (art. 5 Cost.) e della conseguente autonomia organizzativa, ribadita da varie disposizioni del TUEL[[2]](#footnote-3). E’ emersa pertanto la necessità di operare una verifica di compatibilità delle prescrizioni regolatorie della del.15/2022 e del TQRIF con la normativa speciale tributaria, ed i connessi poteri regolamentari ed organizzativi garantiti agli enti locali dalla legge[[3]](#footnote-4).

In ambito regolamentare, inoltre, si rammenta che l’art. 52, d.lgs. 446/1997, attribuisce ai Comuni un’ampia potestà regolamentare, prevedendo espressamente che **per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge**. Potestà regolamentare poi ribadita anche dall’art. 149 TUEL, il quale, si ricorda, può essere modificato solo da norme di rango primario che ne prevedano l’espressa modifica (art.128 della Costituzione).

Sulla base del sintetico quadro normativo richiamato, emerge con evidenza che le prescrizioni dettate da ARERA in tema di qualità rappresentano certamente un **obiettivo cui tendere**, a cui è necessario dar seguito in virtù dei poteri attribuiti dalla legge ad ARERA (ivi incluso il potere sanzionatorio), ma occorre anche contemperare i nuovi obblighi con quello che risulta concretamente attuabile sulla base della legge, in primo luogo, e delle risorse umane e finanziarie a disposizione dei Comuni, in secondo luogo. E in questa prospettiva si colloca lo spirito dello schema di regolamento Ifel, allegato alla presente nota, che compie lo sforzo di riconciliare, per quanto e laddove possibile, il rispetto delle prescrizioni regolatorie con la legge speciale che governa l’ambito tributario di riferimento e con il conseguente potere regolamentare dei Comuni in materia di entrate proprie che si spinge fino a prevalere sulle norme legislative specifiche, fatti salvi, ovviamente, i limiti espressamente imposti in quanto riservati alla legge e relativi alla determinazione delle fattispecie imponibili, dell’aliquota massima e dei soggettivi passivi (art.52, d.lgs 446/1997). La stessa norma attributiva delle competenze all’Autorità fa salve comunque “***le attribuzioni riservate alle autonomie locali***” (art. 2, co. 14, legge 481/1995[[4]](#footnote-5)), in perfetta aderenza al quadro normativo sopra riportato ed approfondito nella nota IFEL del 6 aprile 2022 (ved. nota 2).

Il recepimento della delibera ARERA dovrebbe quindi sottostare al rispetto di due principi cardini:

1. il rispetto del principio della legalità, che impone di dare prevalenza, in caso di contrasto, alla disciplina speciale tributaria;
2. il rispetto dell’autonomia organizzativa del Comune, che impone di dare attuazione alla delibera 15/2022 nei limiti in cui il recepimento sia possibile, data l’organizzazione comunale.

## *La “richiesta di attivazione del servizio”*

Lo schema di regolamento allegato punta a recepire e adattare all’organizzazione comunale alcune definizioni adottate da ARERA e mutuate dagli altri settori regolati (ad es. il settore idrico e quello energetico), difficilmente replicabili in ambito tributario. Tra questi va in primo luogo menzionata la “richiesta di attivazione del servizio”, che per le caratteristiche del servizio di gestione di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti comunale, non è condizionato alla presentazione di una specifica richiesta da parte del contri-buente/utente. Il servizio, infatti, soprattutto negli agglomerati urbani e con riferimento alle utenze domestiche, è reso incondizionatamente a favore di tutti gli utenti che, pertanto, conferiscono i propri rifiuti senza presentare una preventiva richiesta e senza stipulare preventivamente alcun contratto.

La “richiesta di attivazione del servizio” così come definita da ARERA, può trovare concreta applicazione solo in presenza di tariffa corrispettiva, con il sistema di raccolta “porta a porta”[[5]](#footnote-6), poiché solo in tale sistema la richiesta di attivazione del servizio corrisponde alla richiesta di fornitura delle dotazioni necessarie all’utente[[6]](#footnote-7). In ambito tributario, invece, come più volte ricordato, la richiesta di attivazione del servizio presenta più difficoltà di recepimento, non solo perché nei sistemi di raccolta stradale il servizio viene comunque erogato[[7]](#footnote-8), non essendo subordinato ad alcuna richiesta, ma anche perché tale richiesta non può certamente sostituirsi alla dichiarazione TARI, iniziale o di variazione, alla cui omissione o infedeltà consegue l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa, oltre al potere di accertamento dei Comuni, da esercitarsi entro prestabiliti termini decadenziali.

Pertanto, si ritiene che **la “richiesta di attivazione del servizio” non può sostituire la dichiarazione iniziale TARI, né ovviamente sovrapporsi inutilmente ad essa**, anche considerando che alla sua omissione non consegue alcuna irrogazione di sanzione, normativamente prevista solo per le dichiarazioni tributarie, né, ovviamente, può conseguire la mancata erogazione del servizio, men che meno nei sistemi di raccolta stradale. Pertanto, essa assume valore, come detto, solo nei sistemi di tariffazione patrimoniale, con metodi di raccolta porta a porta[[8]](#footnote-9), e coincide, essenzialmente, nella richiesta di fornitura delle dotazioni di servizio.

Anche la **tempistica di presentazione della dichiarazione TARI**, prevista direttamente dalla legge e potenzialmente derogabile dal regolamento comunale[[9]](#footnote-10), entra in conflitto con la regolazione da parte di ARERA, che prevede il termine di 90 giorni per la presentazione della dichiarazione da parte del contribuente. Tale termine, si ricorda, è altresì collegato all’attività di accertamento, in quanto al termine di presentazione della dichiarazione è direttamente collegato il termine decadenziale di accertamento. Anche questo concatenamento di effetti evidenzia un palese contrasto con i principi generali dell’autonomia impositiva riconosciuta ai Comuni.

La soluzione individuata nello schema di regolamento allegato, per conciliare al meglio le intenzioni pur pregevoli dell’Autorità in materia di tutela dell’utenza con il *corpus* normativo speciale tributario[[10]](#footnote-11) e, al contempo, evitare una duplicazione di adempimenti in carico al contribuente (dichiarazione TARI prevista dalla normativa tributaria e richiesta di attivazione del servizio, non prevista da alcuna disposizione normativa), consiste nel **far coincidere la richiesta di attivazione del servizio con la dichiarazione TARI, fermo restando il rispetto delle regole speciali afferenti gli obblighi dichiarativi.** La via “prudenziale” che si è scelto di percorrere nell’operatività dell’organizzazione comunale lascia pertanto il termine della dichiarazione ai 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile (peraltro già adottato da moltissimi Comuni a prescindere dalla regolazione ARERA), sia ai fini della corretta emissione degli avvisi di pagamento bonari, che dei termini a decorrere dai quali parte l’attività accertativa, lasciando il termine di legge del 30 giugno dell’anno successivo solo ai casi di mancata regolamentazione da parte del Comune.

## *Reclami e richieste di rettifica degli importi addebitati*

Anche nel caso delle richieste di rettifica degli importi addebitati dai Comuni, l’espressione “rettifica”, come già si è avuto occasione di precisare nella citata nota Ifel del 6 aprile 2022[,](https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11031-regolazione-rifiuti-la-compatibilita-tra-i-poteri-regolatori-di-arera-e-la-potesta-normativa-dei-comuni) non è conforme alla nomenclatura in uso sulla base della normativa vigente e deve più coerentemente essere intesa come “liquidazione del rimborso per importo non dovuto”.

Sotto il profilo sostanziale[[11]](#footnote-12), si devono rilevare due punti:

1. la tempistica per l’emissione del rimborso (la delibera o determina che stabilisce e quantifica il diritto) è stabilita, ai sensi dell’art. 1, comma 164, della L. 296/2006 in 180 giorni, che non differiscono di molto dai 120 giorni previsti dall’Autorità, dal momento che questi ultimi sono “lavorativi”. Sotto questo profilo appare inutile sovrapporre all’attuale prescrizione di legge una nuova prescrizione con il risultato di ingenerare soltanto qualche ulteriore elemento di confusione;
2. maggiori difficoltà sorgerebbero nel caso in cui la “rettifica” evocata dalla delibera n.15 volesse coincidere con l’effettiva erogazione del rimborso. Nella gestione della TARI, la “liquidazione” e la materiale erogazione del rimborso sono infatti due momenti ben distinti. L’istanza di rimborso deve essere presentata dal contribuente, sia per espressa disposizione normativa (art. 1, comma 164, L. 296/2006), sia in quanto la TARI-tributo non è – in linea generale – domiciliata e, pertanto, il contribuente deve comunicare la modalità scelta per l’incasso del rimborso, la cui erogazione avviene con successivo provvedimento amministrativo. Sul punto si rileva anche una carente disciplina, in quanto il provvedimento di liquidazione rimborso è atto autonomamente impugnabile, che non va semplicemente comunicato, ma notificato, al fine del computo dei termini perentori previsti per l’impugnazione.

Quanto indicato da ARERA in materia di “rettifica” confligge, quindi, con la disciplina speciale tributaria e con la disciplina sul contenzioso tributario. Pertanto, nello schema allegato si suggerisce di mantenere una posizione conforme alle norme di legge oggi in vigore.

## *Modalità di versamento e sollecito di pagamento*

Anche per quanto riguarda le modalità di versamento della TARI e il sollecito di pagamento[[12]](#footnote-13), la metodologia utilizzata nello schema di regolamento allegato è ispirata ai principi delineati in premessa, ovvero assicurare il rispetto delle prescrizioni regolatorie laddove queste siano compatibili con la legge tributaria in vigore e con l’organizzazione comunale facente capo alle disposizioni normative.

In proposito, lo schema proposto assicura almeno una modalità di pagamento del tributo gratuita, anche laddove il Comune abbia optato per adottare il pagamento tramite sistema PagoPA, attraverso la previsione della disponibilità di un altro metodo, ad esempio il modello F24.

È inoltre stata mantenuta la rateizzazione delle somme dovute in almeno due tranche con cadenza semestrale per rispettare il dettato della legge (art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013). In ogni caso, almeno una rata deve essere fissata in data successiva al 30 novembre di ciascun anno – ed eventualmente anche nell’anno successivo – in modo che il saldo sia determinato sulla base delle delibere tariffarie pubblicate sul sito del MEF alla data del 28 ottobre, in considerazione della prescrizione in vigore dal 2020 di cui all’art. 13 del D.L. 201/2011 il comma 15-ter (introdotto dall’art. 5-bis del D.L. 34/2019), che stabilisce che dal 2020 per la TARI la rate fissate dal Comune con scadenza anteriore al 1°dicembre di ciascun anno devono essere effettuate sulla base delle tariffe approvate per l’anno precedente, mentre le scadenze fissate dopo tale data sono calcolate sulla base delle tariffe previste per lo stesso anno, con il meccanismo del saldo-conguaglio.

## *Rateizzazione degli avvisi bonari TARI*

In tema di rateizzazione applicabile fin dagli avvisi bonari di pagamento, va in primo luogo sottolineato che non sussiste alcun obbligo normativo di recepimento di tale prescrizione, ma si tratti semmai di una facoltà discrezionale del Comune. La rateizzazione dell’avviso bonario rappresenta, infatti, una deroga ai termini di versamento stabiliti dalle delibere comunali e non è contemplata dalla disciplina TARI recata dalla legge 147/2013.

La scelta sottesa allo schema di regolamento allegato propone il recepimento delle indicazioni di ARERA circa la disponibilità di tale facilitazione, indicandone le condizioni.

Va in proposito segnalato che, anche nel caso di recepimento, non si ritiene opportuna l’applicazione del tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, come indicato dall’Autorità, ma si ritiene di dover comunque applicare al tasso d’interesse legale, l’unico considerato dalla normativa tributaria come parametro di riferimento base. Infatti, anche per quanto riguarda gli interessi, la previsione dell’Autorità confligge con quella della legge. In caso di maggior rateazione gli interessi sono dovuti per legge e la non applicazione di essi comporta danno erariale. Più in particolare, ai sensi dell’art. 1, comma 165 della L. 296/2006, la misura annua degli interessi è determinata, da ciascun ente impositore, entro il limite di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale. Nella stessa misura sono determinati gli interessi in caso di rimborso al contribuente. A ciò si aggiunga che il tardivo od omesso versamento è specificatamente sanzionato con il 30%, ai sensi dell’art. 13, del d.lgs. 471/1997, misura graduata in funzione dei giorni di ritardo.

Peraltro, gli interessi legali sono un accessorio dell’obbligazione tributaria, sicché si ritiene che in tale materia operi la competenza esclusiva dell’ente impositore, da esercitarsi nei richiamati limiti individuati dalla legge stessa.

## *Carta della qualità del servizio*

Un ultimo accenno merita il necessario coordinamento tra il recepimento della delibera ARERA e la Carta della qualità del servizio rifiuti, pur nella distinzione tra i due documenti.

Appare infatti necessaria un’attività di coordinamento con il soggetto tenuto all’approvazione della Carta della qualità, che naturalmente può non coincidere con il Comune, ipotesi questa che si verifica nel caso in cui esista, e sia operativo, un ente territorialmente competente diverso dall’ente locale (EGATO, Regione, Provincia o Città Metropolitana). La necessità del coordinamento deriva dunque dalla discrasia esistente tra soggetto tenuto ad approvare il regolamento della TARI e della tariffa corrispettiva, ovvero il Comune[[13]](#footnote-14), ed il soggetto che è tenuto ad approvare la Carta della qualità, ai sensi dell’art. 5, del TQRIF. La necessità di coordinamento si pone sia con riferimento alle varie tempistiche che alla terminologia usata, anche al fine di non ingenerare inutili complicazioni ed incertezze in capo al contribuente della TARI ed all’utente della tariffa corrispettiva.

Nel prosieguo si riportano dei prototipi di articoli del regolamento TARI[[14]](#footnote-15) che nel disciplinare i singoli ambiti di applicazione del tributo recepiscono[[15]](#footnote-16), laddove possibile, le indicazioni (evidenziate in grassetto) contenute nella delibera ARERA 15/2022. Si precisa che le motivazioni delle scelte operate sono illustrate nelle note a piè di pagina.

Infine, si ritiene che quanto previsto dal Titolo IV – *Punti di contatto con l’utente* – del TQRIF attenga esclusivamente ad aspetti organizzativi che non richiedono di essere disciplinati nel regolamento comunale.

## Articolo X1 – Dichiarazione

*In questo articolo viene regolamentata la dichiarazione TARI, recependo le indicazioni contenute negli articoli 6, 7, 8, 10, 11 e 12 del TQRIF.*

1. Il soggetto passivo, di cui all’ART.XY, ha l’obbligo di dichiarare al Comune ogni circostanza rilevante per l’applicazione del tributo e in particolare, l’inizio, la variazione e la cessazione dell’utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. **La dichiarazione assume anche il valore di richiesta di attivazione del servizio, ai sensi dell’art. 6 del TQRIF, di cui alla delibera ARERA n. 15 del 2022.**

2. Nella dichiarazione di cui al comma 1 devono essere obbligatoriamente indicati i seguenti elementi:

Utenze domestiche

1. Generalità del contribuente, la residenza e il codice fiscale;
2. **Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente**;
3. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell’interno ove esistente, superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’ART.XY - del presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali;
4. Numero degli occupanti i locali ivi incluso il numero di componenti diversi dai residenti e dimoranti stabilmente;
5. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
6. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione; in caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo di residenza e/o domicilio per l’invio dell’eventuale conguaglio;
7. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

1. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice Ateco relativo all’attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
2. **Il recapito postale, di posta elettronica del contribuente**;
3. Generalità del legale rappresentante o di altro soggetto munito dei necessari poteri di sottoscrizione della dichiarazione in nome e per conto del contribuente;
4. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell’interno ove esistente, la superficie calpestabile calcolata secondo le modalità stabilite nell’ART.XY - del presente Regolamento e destinazione d’uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
5. Indicazione dell’eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali opportunamente documentata;
6. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati. In caso di dichiarazione di cessazione, l’indirizzo per l’invio dell’eventuale conguaglio;
7. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, **entro 90 giorni solari dalla data in cui sorge l’obbligo di presentazione della dichiarazione di cui al comma 2**. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente **presso lo sportello fisico** o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d’identità, o posta elettronica o PEC o, **infine, tramite lo sportello online**. La denuncia si intende consegnata all’atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax, **all’atto di caricamento nel caso di dichiarazione compilata online**.

**4. Il modello di dichiarazione predisposto dal Comune riporta le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto, spazzamento e lavaggio delle strade e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse [nel caso di TARI puntuale o comunque di sistemi di raccolta porta a porta] le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità. Le informazioni di cui al periodo precedente, possono essere fornite anche attraverso un rimando al sito internet del soggetto gestore dei rifiuti.**

5. Ai fini dell’applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, se le condizioni di assoggettamento a TARI rimangono invariate. In caso contrario il contribuente è tenuto a presentare nuova dichiarazione di variazione nei termini e secondo le modalità di cui ai precedenti commi, fatto salvo il caso in cui, per i soggetti residenti nel Comune, la variazione riguardi soltanto il numero degli stessi. **All’atto della presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, il Comune rilascia una ricevuta, quale attestazione di presa in carico della dichiarazione, equivalente alla richiesta di erogazione del servizio. Il Comune comunica al contribuente il codice utente ed il codice utenza attribuito, la data a partire dalla quale è dovuta la TARI, di norma con il primo avviso di pagamento TARI inviato al contribuente [in alternativa: La comunicazione è di norma inviata entro trenta giorni lavorativi dalla data di presentazione della richiesta.][[16]](#footnote-17). Per l’invio di comunicazioni ed il recapito degli avvisi di pagamento, il Comune, fatte salve le richieste dei contribuenti in relazione alle modalità di recapito da utilizzare, utilizza fonti ufficiali, quali l’indirizzo di residenza anagrafica, il domicilio fiscale, la sede legale risultante nella Camera di Commercio, l’indirizzo risultante dall’anagrafe dei contribuenti (PuntoFisco).**

6. In caso di decesso dell’intestatario dell’utenza, gli eventuali soggetti che posseggono, detengono o che continuano ad occupare o condurre i locali già assoggettati a Tassa hanno l’obbligo di dichiarare il nominativo del nuovo intestatario dell’utenza e gli eventuali elementi che determinano l’applicazione della Tassa.

7. Il Comune **[o altre ente locale competente][[17]](#footnote-18)**, in occasione di richieste di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni (compresi i casi di presentazione di SCIA di attività produttive), informa gli utenti, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini della gestione della Tassa. Per le utenze intestate a soggetti residenti nel Comune ed utilizzate quale abitazione principale, il numero degli occupanti è quello risultante dai registri dell’anagrafe generale del Comune. Nel caso di due o più nuclei familiari, conviventi o coabitanti, il numero degli occupanti è quello complessivo. L’intestatario dell’utenza è tenuto a dichiarare gli ulteriori occupanti non residenti, che si aggiungono al numero complessivo

8. In presenza di utenza domestica e utenza non domestica con servizi condominiali è fatto obbligo all’amministratore condominiale di presentare al Comune, nei termini di cui al comma 3, l’elenco degli occupanti o conduttori/proprietari delle utenze facenti parte del condominio e le eventuali successive variazioni.

9. In presenza di più nuclei familiari presso la stessa utenza colui che intende provvedere al pagamento della Tassa deve indicarlo nella dichiarazione.

10. La cessazione dell’occupazione/detenzione/possesso dei locali e delle aree deve essere comprovata a mezzo di idonea documentazione (ad esempio copia risoluzione contratto di locazione, copia ultima bolletta di conguaglio delle utenze di rete, copia verbale di riconsegna immobile, ricevuta restituzione dei contenitori dotati di TAG ecc.).

11. **Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.**

12. **Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell’importo da addebitare al contribuente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 3, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione**.

13. **Nel caso di presentazione di dichiarazione di variazione o cessazione, fermo restando gli effetti ai fini dell’applicazione della TARI, così come disciplinati nei precedenti commi 11 e 12, il Comune** **invia al contribuente una comunicazione di presa in carico della dichiarazione, ai sensi del precedente comma 5.**

14. In deroga a quanto disposto dal comma 12, gli effetti delle richieste di variazione di cui all’articolo 238, comma 10, del d. lgs. n. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello della comunicazione.

## Articolo X2 –Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

*In questo articolo viene regolamentato l’ambito dei reclami e delle richieste di rettifica degli importi addebitati, di cui al titolo III del TQRIF, con riferimento solo alle attività tipicamente svolte dall’Ufficio tributi del Comune. Per quanto riguarda i reclami afferenti allo svolgimento del servizio rifiuti, quali spazzamento o raccolta, è possibile rinviare al gestore delle suddette attività, per quanto previsto dall’art. 2, comma 4, del TQRIF. Il rinvio può essere operato anche direttamente alla Carta della qualità.*

**1. Il contribuente può presentare all’Ufficio TARI del Comune, nelle forme previste per la presentazione della dichiarazione TARI di cui all’articolo X1, una richiesta di informazione, un reclamo scritto o una richiesta di rettifica degli importi pretesi con l’avviso bonario di cui all’art. XY.**

**2. Il Comune predispone specifica modulistica, disponibile presso l’Ufficio TARI e scaricabile dal sito web comunale. Il modulo per il reclamo scritto contiene almeno i seguenti campi:**

**a) il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare il reclamo;**

**b) i dati identificativi del contribuente:**

**- il nome, il cognome e il codice fiscale;**

**- la ragione o denominazione sociale dell’utenza non domestica, con l’indicazione delle generalità della persona fisica che presenta il reclamo;**

**- il recapito postale e/o l’indirizzo di posta elettronica;**

**- il servizio a cui si riferisce il reclamo (gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti);**

**- il codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;**

**- l’indirizzo e il codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;**

**- le coordinate bancarie/postali per l’eventuale accredito degli importi addebitati.**

**3. È fatta salva la possibilità per l’utente di inviare al Comune il reclamo scritto, ovvero la richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, senza utilizzare il modulo predisposto dal Comune, purché la comunicazione contenga le informazioni di cui al comma 2.**

**4. Con riferimento alle richieste di cui al comma 1 il Comune invia, di norma con posta elettronica, una motivata risposta scritta entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta [o altro termine, considerando che il termine di 30 giorni non è obbligatorio per le gestioni che si collocano nel quadrante 1, di cui all’art. 3 del TQRIF]. Nella risposta il Comune indica almeno i seguenti elementi minimi:**

**a) il riferimento al reclamo scritto, ovvero alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi addebitati;**

**b) la valutazione documentata rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;**

**b) la descrizione e i tempi delle eventuali azioni correttive che il Comune intende porre in essere;**

**c) l’elenco della eventuale documentazione allegata.**

**d) con riferimento alla richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati la risposta, da inviare di norma entro 60 giorni lavorativi [o altro termine individuato dal Comune][[18]](#footnote-19), riporta la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente, al regolamento ed alla delibera tariffaria, oltre al dettaglio del calcolo effettuato per l’eventuale rettifica. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la risposta riporta, altresì, l’indicazione del termine entro il quale può essere proposto ricorso e della Corte di giustizia tributaria competente, nonché delle relative forme da osservare per la presentazione del ricorso[[19]](#footnote-20).**

**5. Nel caso di accoglimento della richiesta scritta di rettifica degli importi addebitati, l’importo eventualmente pagato e non dovuto, viene compensato direttamente nel primo avviso bonario utile[[20]](#footnote-21). Nel caso in cui il contribuente abbia presentato una dichiarazione di cessazione, e quindi non abbia più un’utenza assoggettabile a TARI, l’importo eventualmente dovuto verrà rimborsato sulla base delle informazioni di cui al precedente comma 2, lett. b).**

**6. Nel caso in cui con la richiesta di rettifica dell’importo addebitato è richiesto il rimborso di quanto versato in eccedenza, la richiesta equivale a domanda di rimborso, da presentarsi nel rispetto dei termini decadenziali di cui all’articolo 1, comma 164, legge 27 dicembre 2006, n. 296. La risposta del Comune è notificata tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata[[21]](#footnote-22).**

## Articolo X3 – Modalità di versamento e sollecito di pagamento

*In questo articolo sono regolamentati i termini di pagamento, le modalità di pagamento, l’invio degli avvisi di pagamento e l’eventuale sollecito di pagamento. L’articolo recepisce le indicazioni contenute negli articoli 23, 24, 25 e 26 del TQRIF.*

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall’art. 1, comma 688, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall’art. 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1° gennaio 2016, n. 215. In particolare, il versamento può essere effettuato:

• mediante modello di pagamento unificato di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241[[22]](#footnote-23);

• tramite le seguenti modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso o di pagamento interbancari e postali: **[specificare]**[[23]](#footnote-24);

• attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (PagoPa);

• **mediante pagamento presso gli sportelli comunali tramite carta di credito o assegno circolare [opzionale]**[[24]](#footnote-25).

2. Il Comune provvede ad inviare al contribuente un avviso bonario con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l’importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l’ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d’uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l’importo di ogni singola rata e le scadenze. L’avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019. In particolare, è previsto l’invio al domicilio del titolare dell’utenza o ad altro recapito indicato dallo stesso, di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell’utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l’avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire anche esclusivamente tramite invio con posta elettronica certificata.

3. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in **[indicare il numero di rate]** rate aventi cadenza **[indicare la cadenza: almeno 2 rate semestrali]**[[25]](#footnote-26), scadenti il giorno **[indicare il giorno]**[[26]](#footnote-27) del mese o in unica soluzione entro il **[indicare il giorno]** di ciascun anno o comunque entro la prima rata di scadenza del tributo qualora successiva a predetta data. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell’anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. La determinazione delle singole rate avviene secondo le regole stabilite dall’art. 13, comma 15-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201[[27]](#footnote-28). A tal fine si stabilisce che l’ammontare delle rate scadenti prima del 1° dicembre dell’anno di riferimento sono determinate in misura complessivamente pari al **[specificare la percentuale]** del totale del tributo dovuto sulla base degli atti vigenti nell’anno precedente, tenuto conto della situazione del contribuente nell’anno di competenza del tributo. L’importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all’euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo. **L’avviso di pagamento deve essere emesso almeno 20 giorni solari antecedenti la scadenza di pagamento della prima rata. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione degli avvisi bonari, fermo restando le scadenze di pagamento deliberate del Comune[[28]](#footnote-29), il contribuente può richiedere l’invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica o può ritirarli presso l’Ufficio TARI del Comune.[[29]](#footnote-30)**

4. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro **[in mancanza il limite è di 12 euro]**[[30]](#footnote-31). Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell’utenza, che comportino variazioni in corso d’anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all’anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

6. In caso di mancato o parziale versamento dell’importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato[[31]](#footnote-32). In mancanza, si procederà alla notifica dell’avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo articolo XY, con irrogazione delle sanzioni previste dall’art. 1, comma 695 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e l’applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate, calcolati ai sensi del comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura corrispondente al tasso di interesse legale variato di **[specificare: max 3 punti percentuale]**.

## Articolo X4 – Rateizzazione degli avvisi bonari TARI

*L’articolo recepisce le indicazioni di cui all’art. 27 del TQRIF. Si ritiene che non sussista alcun obbligo normativo di recepimento di tale articolo, ma sia una mera facoltà del Comune. La rateizzazione dell’avviso bonario rappresenta, infatti, una deroga ai termini di versamento stabiliti dalle delibere comunali, e non è contemplata dalla disciplina TARI recata dalla legge 147/2013. Peraltro, anche nel caso di recepimento non pare possibile applicare il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea, ma si ritiene di dover comunque far riferimento al tasso d’interesse legale, l’unico considerato dalla normativa tributaria come parametro di riferimento base. Peraltro, gli interessi legali sono un accessorio dell’obbligazione tributaria, sicché si ritiene che in tale materia operi la competenza esclusiva dell’ente impositore, da esercitarsi nei limiti individuati dalla legge stessa, come nell’ipotesi degli interessi da applicare negli accertamenti, che possono essere aumentati o diminuiti, sempre con norma regolamentare, nel limite di tre punti percentuali[[32]](#footnote-33).*

**1. Gli avvisi di pagamento di cui all’articolo X3 possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:**

**a) l’ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico, ovvero ai contribuenti con un ISEE non superiore ad euro………….[[33]](#footnote-34);**

**b) l’ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all’importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;**

**c) l’importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore a 100 euro [o altro minore importo deciso dal Comune];**

**d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell’importo che si intende rateizzare[[34]](#footnote-35);**

**e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva[[35]](#footnote-36);**

**f) sull’importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione [facoltativo, potendo il Comune non prevedere l’applicazione degli interessi];**

**g) in caso di mancato pagamento delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione, fermo restando che, perdurando l’omesso versamento della TARI, ai fini della notifica dell’atto di accertamento esecutivo di cui all’articolo 1, comma 792, legge 27 dicembre 2019, n. 160, la data cui riferire l’omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi moratori di cui all’articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune;**

**h) nel caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune si applica quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212[[36]](#footnote-37).**

## Articolo X5 – Rimborsi e compensazione

*L’articolo recepisce le indicazioni di cui all’art. 28 del TQRIF. Si ritiene che in tema di rimborsi il recepimento delle indicazioni di ARERA sia meramente facoltativo e vada attuato nei limiti dell’esercizio della potestà regolamentare.*

1. La cessazione dà diritto al rimborso della tassa rifiuti a decorrere dalla data nella quale questa è avvenuta. Se la dichiarazione di cessazione è stata presentata tardivamente, si prende a riferimento la data della sua presentazione, fatto salvo il diritto dell’interessato di provare l’insussistenza del presupposto impositivo per i periodi precedenti.

2. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

3. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni **[in alternativa: entro 120 giorni lavorativi]**[[37]](#footnote-38) dalla data di presentazione dell’istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l’interesse pari al tasso legale maggiorato di due punti percentuali **[o altro tasso di interesse fissato per regolamento]**[[38]](#footnote-39). Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data di pagamento.

4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di tassa sui rifiuti. Il funzionario responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

**5. Nel caso in cui il rimborso consegua ad una richiesta di rettifica dell’importo addebitato, si applica quanto previsto dall’articolo X2 del presente regolamento.**

**6. Rimane in ogni caso ferma l’applicazione dell’articolo 23 del decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 472[[39]](#footnote-40).**

5. Non si procede al rimborso di somme fino a euro 12,00.

## Articolo X6 – Norme di rinvio e clausola di salvaguardia

*L’articolo, coerentemente con le premesse di questo documento, prevede che per quanto non espressamente regolamentato, si rendono applicabili le disposizioni di legge e le delibere ARERA.*

1. Il presente Regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente Regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

3. Per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge **ed i provvedimenti di ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205**.

Per quanto riguarda l’uscita dal pubblico servizio, IFEL aveva messo a disposizione uno [**Schema di modifiche del regolamento per l’applicazione della TARI, in recepimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 116/2020**](https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10689-schema-di-regolamento-tari-di-recepimento-del-d-lgs-116-2020)che tuttavia é del 2021, e andrebbe aggiornato.

Appare opportuno aggiungere anche questi articoli:

## Articolo X6 – Avvio autonomo a recupero dei rifiuti urbani ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis e dell’art. 238 comma 10 del d.lgs. n. 152/2006

*L’articolo, recepisce la possibilità concessa dalla normativa di fuoriuscita dal servizio pubblico.*

**1. Ai sensi dell’art. 198 comma 2-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi.**

**2. Ai sensi dell’art. 238 comma 10 del d decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e che li conferiscono a recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, fermo restando quanto previsto al comma 1 del presente articolo e gli obblighi di comunicazione di cui al successivo ART. XY. Resta impregiudicato il versamento della parte fissa della tariffa.**

**3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 1, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni**[[40]](#footnote-41).

## Articolo X7 –Obblighi di comunicazione per l’utenza non domestica

*L’articolo recepisce l’art. 3 della delibera ARERA 15/2022.*

**1. Per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, l’utenza non domestica che intende avvalersi della facoltà di cui all’ART. X6 del presente Regolamento e avviare a recupero i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico deve darne comunicazione preventiva via PEC al Comune [indicare l’ufficio competente – es. Ufficio tributi o Ufficio Ambiente] entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.**

**2. Per comunicare la scelta di cui al comma 1, il contribuente è tenuto alla presentazione di una comunicazione redatta secondo il modello predisposto dal Comune, sottoscritta dal legale rappresentante, nella quale devono essere indicati, l’ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati dei rifiuti da avviare a recupero che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico [e l’impegno a restituire le eventuali dotazioni in uso, in caso di TARI puntuale].**

**3. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione, anche mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. n. 445/2000, comprovante l’esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti. Tale comunicazione è valida anche quale dichiarazione di variazione ai fini della TARI.**

**4. La mancata presentazione della comunicazione di avvio autonomo a recupero di cui al comma 2 entro i termini di legge, è da intendersi quale scelta dell’utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.**

**5. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del periodo di esercizio dell’opzione di avvalersi di operatori privati, devono comunicarlo tramite PEC al Gestore e per conoscenza al Comune, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo, entro la data del 30 giugno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il Gestore comunica l’eventuale non accoglimento dell’istanza entro [specificare il termine es. 30 giorni] dalla ricezione della stessa dandone comunicazione anche al Comune. Decorso tale termine, in assenza di comunicazioni del Gestore, l’istanza si intende accolta[[41]](#footnote-42).**

**6. Entro il [specificare la data] di ciascun anno l’utenza non domestica che ha conferito in tutto o in parte i propri rifiuti urbani a recupero al di fuori del servizio pubblico, deve comunicare al Comune - tramite PEC o altro strumento telematico in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell’avvenuto scambio di dati - e per conoscenza al Gestore, utilizzando specifico modello predisposto dal Comune, almeno le seguenti informazioni, fatte salve ulteriori indicazioni del Gestore medesimo:**

**a) i dati identificativi dell’utente, tra i quali: denominazione societaria o dell’ente titolare dell’utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;**

**b) il recapito postale e l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’utente;**

**c) i dati identificativi dell’utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell’immobile, tipologia di attività svolta;**

**d) i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER);**

**e) i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica (distinti per codice EER), effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all’anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l’attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;**

**f) i dati identificativi dell’impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta), allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero/riciclo dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell’utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l’operazione di recupero.**

**Entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento di tale documentazione, il Comune comunica all’utenza non domestica l’esito della verifica.**

**7. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all’attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, il Comune provvede al recupero della tariffa dovuta fatta salva la possibilità di prova contraria da parte dell’utente e si applicano le sanzioni previste all’ART.38, ferme restando le previsioni in caso di più gravi violazioni.**

**8. La parte variabile viene esclusa o ridotta in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell’attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non sia dimostrato il totale recupero dei rifiuti dichiarati, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.**

1. L’art. 1, comma 668, legge 147/2013, dispone che la tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio gestione dei rifiuti urbani. [↑](#footnote-ref-2)
2. Si veda anche nota IFEL del 6 aprile 2022 “[Regolazione rifiuti - La compatibilità tra i poteri regolatori di ARERA e la potestà normativa dei Comuni (fondazioneifel.it)](https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/11031-regolazione-rifiuti-la-compatibilita-tra-i-poteri-regolatori-di-arera-e-la-potesta-normativa-dei-comuni)”. [↑](#footnote-ref-3)
3. Tale necessità è stata posta alla base del ciclo di tre webinar dedicati al recepimento della regolazione sulla qualità del servizio nei Comuni che adottano la TARI tributo, effettuati da Ifel il 20 ottobre, il 2 novembre e il 9 novembre 2022 e disponibili sul sito della Fondazione, sezione Formazione. [↑](#footnote-ref-4)
4. A cui rinvia l’art. 1, comma 527, legge 205/2017. [↑](#footnote-ref-5)
5. Oppure con i sistemi di misurazione puntuale con contenitori stradali ad accesso controllato mediante tessera associata all’utente che permette l’apertura del cassonetto. Anche in questo caso la richiesta di attivazione del servizio coincide con la richiesta di rilascio della tessera che permette l’apertura del cassonetto stradale. [↑](#footnote-ref-6)
6. La compatibilità della delibera ARERA con i soli prelievi di natura corrispettiva emerge anche dalla considerazione che la normativa nulla dispone in tema di sanzioni (che comunque devono sottostare al principio di legalità in base all’ art. 3, d.lgs. 472/1997), tant’è che le sanzioni ordinariamente previste nel regolamento sono quelle previste dall’art. 7-bis del d.lgs. 267/2000 per le violazioni dei regolamenti comunali. Tale compatibilità, come detto, non sussiste, almeno per tutti gli aspetti disciplinati da ARERA, con riferimento alla TARI, la cui disciplina speciale prevede a fronte di determinanti inadempimenti l’applicazione di specifiche sanzioni, sebbene la delibera percorra un percorso di adattamento (di dubbia legittimità) dei meccanismi tipici dei prelievi di natura corrispettiva al prelievo tributario. [↑](#footnote-ref-7)
7. Si rammenta che l’art. 1, commi 656 e 657, legge 147/2013, prevedono la debenza della TARI, sebbene in misura ridotta, anche per i contribuenti che si trovano in zone del territorio comunale in cui non è effettuato il servizio. [↑](#footnote-ref-8)
8. O con sistemi di raccolta con cassonetti ad accesso controllato mediante tessera consegnata all’utente. [↑](#footnote-ref-9)
9. L’articolo 1, co.684, della legge 147/2013, prevede la scadenza del 30 giugno dell’anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. La Risoluzione MEF n. 2/df/2019 precisa che “il termine di presentazione della dichiarazione TARI rimanga fermo al 30 giugno o al diverso termine stabilito dal comune nell’ambito dell’esercizio della propria potestà regolamentare”. [↑](#footnote-ref-10)
10. Al riguardo, si consiglia la visione del webinar del 20 ottobre 2022 e delle relative slide, disponibile sul sito IFEL all’indirizzo <https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11236-video-e-slide-arera-la-gestione-delle-richieste-di-attivazione-variazione-e-cessazione-del-servizio>. [↑](#footnote-ref-11)
11. Al riguardo, si consiglia la visione del webinar e delle relative slide del 2 novembre 2022, disponibile sul sito Ifel, all’indirizzo <https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11251-video-e-slide-la-gestione-dei-reclami-delle-richieste-di-informazioni-e-di-rettifica-degli-importi-addebitati>. [↑](#footnote-ref-12)
12. Al riguardo, si consiglia la visione del webinar e delle relative slide del 9 novembre 2022, disponibile sul sito Ifel, all’indirizzo <https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11266-video-e-slide-arera-modalita-e-periodicita-di-pagamento-rateizzazione-e-rettifica-degli-importi-dovuti>. [↑](#footnote-ref-13)
13. Si rammenta che l’art. 3, comma 5-quinquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 dispone che “*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile*”. [↑](#footnote-ref-14)
14. Prendendo a riferimento lo schema tipo di regolamento TARI predisposto nel 2022 da Anci Emilia Romagna: [Schema di regolamento TARI tributo 2022 - ANCI Emilia-Romagna](https://www.anci.emilia-romagna.it/2022/04/11/schema-di-regolamento-tari-tributo-2022/). [↑](#footnote-ref-15)
15. Nel testo sono evidenziate in grassetto. [↑](#footnote-ref-16)
16. I tempi di risposta fissati in 30 giorni dagli articoli 8 e 12 non si applicano per i Comuni che si collocano nel quadrante 1 di cui all’art. 3 del TQRIF, per quanto previsto dalla tabella 2 allegata al medesimo TQRIF. [↑](#footnote-ref-17)
17. Nel caso di gestione associate o tramite Unioni. [↑](#footnote-ref-18)
18. Il termine di 60 giorni lavorativi previsto dall’art. 16, pur non essendo previsto per le gestioni che si collocano nel quadrante 1, è meramente facoltativo ed è comunque derogabile dal Comune, posto che le richieste di rettifica, se riferite ad importi pagati, si traducono in una richiesta di rimborso, per la quale l’art. 1, comma 164, legge 296/2006, prevede un termine di 180 giorni per l’emissione del provvedimento di rimborso. Invero, volendo individuare un termine che coordini tutte le disposizioni normative questo dovrebbe essere di 90 giorni, ovvero il termine previsto per l’impugnazione del diniego tacito al rimborso. [↑](#footnote-ref-19)
19. Per quanto disposto dall’art. 19, d.lgs. 546/1992. [↑](#footnote-ref-20)
20. Ai sensi dell’art. 1, comma 167, legge 296/2006. [↑](#footnote-ref-21)
21. La risposta scritta del Comune equivale, infatti, ad un provvedimento di rimborso che è atto autonomamente impugnabile innanzi la Corte di giustizia tributaria competente. La necessità di provvedere con notifica, e non con un semplice invio, permette la verifica del rispetto dei termini processuali di impugnazione. [↑](#footnote-ref-22)
22. Il pagamento tramite F/24 rappresenta una modalità di pagamento gratuita, così come previsto dall’art. 25 TQRIF. [↑](#footnote-ref-23)
23. Per quanto disposto dall’art. 1, comma 688, legge 147/2013. [↑](#footnote-ref-24)
24. Invero, l’art. 25 del TQRIF prevede anche il pagamento tramite assegno bancario, ma tale modalità di pagamento non è accettata dal Comune in quanto non v’è certezza sulla copertura dell’importo. L’art. 25, al comma 2, prevede varie modalità di pagamento che si ritengono vincolanti solo in caso di applicazione della tariffa corrispettiva, e facoltative in caso di applicazione della TARI. [↑](#footnote-ref-25)
25. L’art. 1, comma 688, legge 147/2013 prevede che il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale. [↑](#footnote-ref-26)
26. Le scadenze di pagamento possono essere predeterminate nel regolamento comunale, oppure possono essere fissate annualmente con la delibera di approvazione delle tariffe. [↑](#footnote-ref-27)
27. L’art. 13, comma 15- ter, dl 201/2011 dispone quanto segue: «*I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato*». [↑](#footnote-ref-28)
28. Si ricorda che la TARI è un tributo in autoliquidazione e che l’invio dell’avviso di pagamento non è previsto dalla normativa primaria, ma è un avviso di cortesia disciplinato dal regolamento comunale. [↑](#footnote-ref-29)
29. L’art. 24 del TQRIF prevede che qualora il Comune preveda una modalità di pagamento onerosa per il contribuente, come ad esempio PagoPA, non può essere addebitato al contribuente un onere superiore a quello sostenuto dal Comune stesso. Si ritiene che il Comune non sia tenuto a regolamentare tale addebito, in quanto i costi sostenuti dall’ente trovano comunque copertura nel PEF tramite il CARC. [↑](#footnote-ref-30)
30. Per quanto disposto dall’art. 1, comma 168, legge 296/2006. [↑](#footnote-ref-31)
31. L’invio del sollecito di pagamento non è contemplato direttamente dalla normativa. Si tratta di possibilità inizialmente prevista nel prototipo di “Regolamento per l’istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)” predisposto dal Dipartimento delle finanze. Invero, va precisato che la notifica di un sollecito senza applicazione di sanzione, non essendo prevista nella normativa primaria è legittima nella misura in cui tale atto sia stato previsto nel regolamento comunale. La possibilità per il Comune di intervenire in tema di sanzioni - ovviamente sempre in *melius*, mai in *peius* – trova il suo fondamento giuridico nell’art. 50, della legge 449/1997, con la quale è stata attribuita ai Comuni la facoltà, da esercitarsi mediante la potestà regolamentare prevista in materia di disciplina delle entrate locali, di prevedere riduzioni delle sanzioni, anche al fine di incentivare gli adempimenti tardivi.

    Pertanto, la notifica di un sollecito di pagamento TARI è intanto legittima se è stata specificamente prevista nel regolamento comunale.

    Inoltre, va considerata legittima la prassi, seguita ormai da tanti Comuni, di notifica di un unico atto di sollecito ed accertamento, atteso, peraltro, che il contribuente non subisce alcuna penalizzazione, essendo mantenuta la possibilità di corrispondere quanto non versato senza applicazione di sanzioni, purchè ciò avvenga (di norma) nei trenta giorni dalla notifica.

    Quanto sostenuto trova conferma anche nella giurisprudenza di legittimità, che ha validato l’emissione di un unico atto con riferimento a più annualità. In particolare, Cassazione n. 15639/2004, proprio in tema di TARSU, ha puntualizzato quanto segue: «*in definitiva deve affermarsi il principio - già dichiarato da questa Corte in relazione ad altri tributi: Cass., 1^, 6 dicembre 1985 n. 6142, in tema di rettifica della dichiarazione annuale d'imposta sul valore aggiunto ex art. 54 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 ; Cass., 1^, 29 giugno 1981 n. 4198, in tema di accertamenti afferenti più annualità dell'imposta di ricchezza mobile; Cass., 1^, 26 luglio 1978 n. 3746, in tema di rettifica degli imponibili dichiarati, a norma dell'art. 31 D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645 (contenente il Testo Unico delle imposte dirette) - secondo cui, in tema di accertamento della TARSU non esiste nessuna norma che vieti all'ente territoriale di comprendere in un unico documento avvisi di accertamento riguardanti più annualità di imposta, sempre che - ma tanto non è contestato nella specie - ciascun accertamento sia effettuato in riferimento alle singole dichiarazioni annuali*». [↑](#footnote-ref-32)
32. Art. 1, comma 165, legge 147/2013. [↑](#footnote-ref-33)
33. L’art. 27, comma 1, lett. b), attribuisce all’Ente territorialmente competente l’individuazione dei criteri che attestino l’esistenza di una condizione economica disagiate. La previsione può essere attuata quando l’Ente territorialmente competente coincide con il Comune. Diversamente, in presenza di Ente territorialmente competente diverso dal Comune non pare possibile che un soggetto terzo intervenga nella modalità di gestione di un tributo comunale, se non attraverso una palese violazione dell’autonomia impositiva comunale, anche in considerazione che tale ambito influisce direttamente sul bilancio comunale. [↑](#footnote-ref-34)
34. Invero, l’art. 27, comma 4 del TQRIF prevede la richiesta deve essere presentata “entro la scadenza del termine di pagamento”, ma così operando non esiste il tempo materiale per la predisposizione dell’ulteriore piano di rateizzazione. [↑](#footnote-ref-35)
35. Al fine di evitare che il debito residuo si sommi al nuovo debito tributario. [↑](#footnote-ref-36)
36. Invero, l’art. 27, comma 6 del TQRIF prevede che non siano applicabili interessi di mora in caso di ritardi imputabili al Comune, ma si ritiene che il Comune non possa ritenersi legittimato alla disapplicazione degli interessi sulla base della delibera ARERA, essendo gli interessi, come le sanzioni, un accessorio del tributo, e quindi per definizione entrata non disponibile. Allo stesso risultato, però, si perviene considerando l’art. 10, comma 2, dello Statuto dei diritti del contribuente. [↑](#footnote-ref-37)
37. L’art. 28, comma 3, del TQRIF prevede il termine di 120 giorni lavorativi, ma tale termine non può considerarsi vincolante in considerazione della previsione di cui all’art. 1, comma 164, legge 296/2006, che fissa il termine, peraltro ordinatario, per effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. [↑](#footnote-ref-38)
38. Si ricorda che il tasso d’interesse da riconoscere nei provvedimenti di rimborso deve essere uguale al tasso di interesse applicato in sede di accertamento, per quanto disposto dall’art. 1, comma 165, legge 206/2006. [↑](#footnote-ref-39)
39. L’articolo 23 dispone quanto segue:

    «*1. Nei casi in cui l'autore della violazione o i soggetti obbligati in solido, vantano un credito nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il pagamento può essere sospeso se è stato notificato atto di contestazione o di irrogazione della sanzione o provvedimento con il quale vengono accertati maggiori tributi, ancorché non definitivi. La sospensione opera nei limiti di tutti gli importi dovuti in base all'atto o alla decisione della commissione tributaria ovvero dalla decisione di altro organo.*

    *2. In presenza di provvedimento definitivo, l'ufficio competente per il rimborso pronuncia la compensazione del debito.*

    *(…)*» [↑](#footnote-ref-40)
40. Così come previsto a seguito delle modifiche recata all’art. 23°, comma 10, d.lgs. 152/2006, ad opera della legge 118/2022. [↑](#footnote-ref-41)
41. Invero, a seguito della modifica recata dalla legge 118/2022, l’art. 238, comma 10, d.lgs. 152/2006, non prevede più la possibilità di rientro anticipato nel servizio pubblico, rientro che però può essere legittimamente previsto dal regolamento comunale. [↑](#footnote-ref-42)